

IV
GIURISDIZIONI FEUDALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE NEL DUCATO DI PARMA
(1545-1587)*

Creato nel 1545, col distacco di due province di confine dallo stato pontificio, il principato farnesiano si inserisce, ultimo arrivato, nel quadro politico italiano. Stato nuovo, dunque, ma con problemi in qualche misura analoghi a quelli che si erano posti non molti anni prima agli altri stati italiani, dove pure la crisi dell'assetto quattrocentesco, con le trasformazioni politiche e istituzionali che aveva portato con sé, aveva fatto sentire la necessità di una riorganizzazione delle strutture statali. Ovunque si era avvertita l'esigenza di riaffermare il controllo su quel sistema di poteri e di particolarismi locali che nelle vicende politico militari del primo '500 si erano dimostrati ancora pericolosamente forti e vitali: in campo amministrativo-giurisdizionale ciò imponeva, in primo luogo, di ampliare e ristrutturare gli organi centrali. Nello stato farnesiano la lenta e non lineare opera di edificazione di questo apparato di magistrature centrali si prolunga per tutta la seconda metà del secolo. Pochi mesi sono sufficienti a Pier Luigi per gettare le basi del nuovo stato; ma le vicende successive al 1547 compromettono questa precaria costruzione; e tra il '58 e il '62 Ottavio, finalmente libero dalla guerra di Parma, le sostituisce un assetto di natura meno complessa, che verrà ulteriormente modificato da Alessandro e troverà una sistemazione definitiva solo nel 1594, con le *Constitutiones* di Ranuccio¹.

* Questa comunicazione costituisce il parziale risultato delle ricerche da me condotte negli anni 1967-72, con finanziamenti CNR, per conto dell'«Atlante Storico Italiano», per cui avevo preparato la carta feudale-amministrativa degli stati farnesiani.

¹ Per l'organizzazione data allo stato da Pier Luigi, v. G. DREI, *I Farnese. Grandezza e decadenza di una dinastia italiana*, Roma 1954, pp. 42-44. Sulla segreteria, E. PICCO, *Cenni intorno alla Segreteria di Pier Luigi Farnese*, in «Bollettino storico piacentino», II (1907), pp. 176-182. Al consiglio segreto fa cenno E. NASALLI ROCCA, *Il Supremo Consiglio di Giustizia e Grazia di Piacenza*, Piacenza 1922, p. 12. Per il Magistrato delle entrate, la cui duplice competenza territoriale risulta da diversi bandi emanati da «Presidente della camera e maestri delle entrate di Piacenza e Parma» (ASPr, *Gridario*, vol. 6, 1546, 9 aprile per Parma; 8 luglio e 23 luglio per Piacenza), v. G. DREI, *L'archivio di stato di Parma*, Roma 1941, p. 66. Sulle magistrature farnesiane manca a tutt'oggi uno studio esauriente: di ben poco disponiamo ai di là delle indicazioni di DREI, *I Farnese*, cit.; ID., *L'archivio*, cit.; E. NASALLI ROCCA, *Lineamenti delle istituzioni giuridiche e della vita sociale del principato farnesiano*, in «Archivio giuridico A. Serafini», s. VI, VIII (1950), pp. 161-

Già nell'assetto abbozzato da Pier Luigi comparivano gli organi essenziali per il potere principesco: segreteria, consiglio segreto, consiglio di giustizia, magistrato dell'entrata, tutti strettamente legati al principe e competenti per entrambi i ducati. E questi resteranno gli organi principali anche nelle riforme successive; ma composizione e attribuzioni verranno continuamente ridefinite. Da un progetto di forte accentramento istituzionale si passa, con Ottavio, a un sistema in cui sembrano perder rilievo gli organismi che dovrebbero essere i più diretti collaboratori del principe: un fatto di per sé non insolito in unità statali di piccole dimensioni, ma che qui si presenta come un'inversione di tendenza rispetto al biennio di Pier Luigi. La segreteria ha un organico più limitato e composto di personalità sfocate, di consiglio segreto non si parla più; scompare anche il Supremo consiglio di giustizia e grazia, che lascia il posto a due più dimessi consigli, uno per Parma e uno per Piacenza², ai cui membri - podestà o governatore, uditori civili, uditore criminale - singolarmente presi, è affidata la giurisdizione ordinaria di prima istanza in città e nel distretto³. L'apparato giudiziario risulta così notevolmente semplificato; si attenua la distinzione tra consiglio e giudici inferiori, ma soprattutto si abbandona il progetto di un tribunale centrale che rappresenti ugualmente per tutto lo stato la giustizia del duca. In complesso, tenendo conto della tendenza a una maggiore specificazione territoriale anche per altri uffici⁴, si ha l'impressione che in questo perio-

181, e di alcune ricerche dello stesso Nasalli Rocca sul Consiglio di Giustizia (E. NASALLI ROCCA, *Il Supremo Consiglio*, cit.; ID., *Il Supremo Consiglio di Giustizia e Grazia di Piacenza. Nuove ricerche*, in «Bollettino storico piacentino», XLIX (1954), pp. 101-114), oltre a quanto è possibile ricavare dai bandi istitutivi di queste magistrature (*Facultates magistratum, iudicum et officiorum urbis Parmae et status*, Parma, 1 Gennaio 1558, Parma 1558; *Facultates magistratum, iudicum et officiorum urbis Placentiae et status cum ordinibus servandis tam in administranda iustitia quam in signatura iustitiae et gratiae*, Parma 15 novembre 1560, Parma 1561; *Additiones ad novas constitutiones magistratum urbis nostrae Placentiae*, Piacenza 12 giugno 1562, Piacenza s.d.; *Ordini et constitutioni ducali nell'erectione del molto illustre et eccelso ducale consiglio*, Bruxelles 15 marzo 1589, Parma 1589; *Constitutiones Parmae et Placentiae de Consili et aliorum magistratum facultate et de modo et forma procedendi in causis civilibus*, Parma 12 dicembre 1594, Parma 1594; *Constitutiones ducalis Camerae Parmae et Placentiae*, Parma 12 dicembre 1594, Parma 1594). Si possono vedere inoltre le relazioni settecentesche, in particolare il *Sistema politico universale degli stati di Parma e Piacenza* (manoscritto in ASPr, *Casa e corte farnesiana*, b. 48, fasc. 7) e le diverse relazioni contenute nel volume manoscritto intitolato *Forma dello Stato e del Governo ultimo politico civile e militare sotto la Dominazione de' serenissimi Farnesi* (ACPr, *Manoscritti*, n. 4171) (successivamente alla pubblicazione di questo saggio editi in *Le istituzioni dei ducati parmensi nella prima metà del Settecento*, a cura di S. Di Noto, Parma 1980). Va ricordato comunque che, soprattutto in una fase come questa, che è di transizione e di organizzazione, solo un'attenta indagine sulle concrete pratiche di governo può rintracciare i canali, spesso non ufficiali, attraverso cui si afferma il potere principesco.

² Nelle *Facultates* del 1558 si parla di un Consiglio di giustizia di Parma, competente solo a Parma; mentre i *Magistri reddituum* e altri ufficiali sono competenti in entrambe le città. Le *Facultates* del 1560 istituiscono un consiglio in ciascuna città, con identici poteri. (Poiché il testo si riferisce sempre a entrambe le città, sembra fondato ritenerlo applicabile anche a Parma, benché non si siano finora trovate, per il 1560, delle *Facultates ... urbis Parmae et status*. Rispetto alle *Facultates* parmensi del 1558, queste presentano variazioni in complesso marginali nelle competenze e nelle procedure da seguire; sono però più indeterminate nel definire la competenza territoriale dei vari uffici. I cambiamenti più rilevanti riguardano il governatore e gli uffici camerali.

³ Gli appelli nei casi consentiti (cause civili e di danni dati) venivano affidati dal Governatore a un giudice scelto nel Collegio dei dottori e giudici cittadino. Negli altri casi, era previsto il ricorso al principe che poteva rimettere la revisione della causa al consiglio stesso. L'appello al Collegio dei dottori e giudici non viene quasi più ricordato nelle *Constitutiones*.

⁴ Tra 1558 e 1561 scompaiono il «fiscalis generalis» e il «cancellarius» e sembra delinearsi una divisione

13.58

do assuma il massimo rilievo, anche a livello di struttura delle magistrature centrali, la divisione amministrativa dello stato in due ducati⁵.

La struttura biconsiliare verrà comunque superata nelle riforme di Alessandro e Ranuccio, che torneranno al Consiglio unico per tutto lo stato e ben distinto dai giudici inferiori; anche se il successivo fissarsi di questa magistratura a Piacenza, e lo sviluppo assunto a Parma dalla Dettatura come organo consultivo cui pure vengono affidate le cause per delega ducale, sembrerà riproporre fin nel '600 questa aderenza al quadro cittadino⁶.

In questa sede tuttavia non interessa seguire l'articolazione e l'evoluzione delle funzioni amministrative e giudiziarie degli organi ducali, quanto piuttosto determinare, in prima approssimazione, il grado di incidenza che essi potevano avere sulle preesistenti magistrature e giurisdizioni feudali e cittadine.

Il magistrato delle entrate, che è di fatto la più completa espressione - con la sua difesa degli interessi della camera - delle esigenze di accentramento e di allargamento del potere ducale, esercita una generale sorveglianza su tutti gli uffici e in particolare sull'amministrazione della giustizia, nella misura in cui confische, condanne e pene interessano il fisco ducale⁷. «Autorità amplissima nelle cose di giustizia»⁸, con la facoltà - che verrà poi progressivamente limitata - di ingerirsi in tutte le cause (con divieto però di avocarle senza espresso mandato ducale), spetta al Consiglio di giustizia; e, al di là delle altre competenze specifiche - tra cui merita ricordare il voto decisivo nei processi criminali più gravi, istruiti dall'uditore criminale⁹ - allo stesso magistrato è riservata la cognizione delle cause tra duca e feudatari (eccettuate quelle di natura camerale) e delle

embrionale dei «magistri reddituum» (ma «magistri reddituum sunt duo, unus parmensis qui Parmae commoretur, et alter placentinus qui Placentiae. Idem ut uterque sit generalis ...» *Facultates*, cit., 1558, *De magistris reddituum*).

⁵ La composizione del Consiglio di giustizia di Parma quale risulta dal bilancio preventivo del 1586 fa però pensare che nei fatti si fosse avviato il superamento di una struttura così poco articolata: troviamo infatti un Governatore e due consiglieri, tutti retribuiti con 500 scudi, affiancati da un uditore civile e uno criminale (ASPr, *Computisteria farnesiana*, b. 3, *Conto et ristretto delli danari che si pagano ogni anno sopra le entrate di S.A. di Parma et Piacenza et Novara, et sopra una parte delle entrate di Roma. Provisionati della giustizia di Parma*). Il Consiglio di Piacenza è invece composto, conformemente alle *Facultates*, di un Governatore, di due uditori civili e di uno criminale (*Ibidem, Provisionati di giustizia di Piacenza*).

⁶ Sullo sviluppo della Dettatura o Segnatura nel '600 come tribunale interessanti osservazioni nel *Sistema politico universale*, cit., f. 4v e 5.

⁷ Nelle *Constitutiones Ducalis Camerae*, cit. - con le quali viene anche ampliato l'organico e sancita la divisione tra Magistrato di Parma e di Piacenza - le competenze delineate nelle *Facultates* vengono precisate (e, forse, limitate: sembra che precedentemente il Magistrato avesse usurpato la giurisdizione degli uditori civili [Cap. IV]). Di sua spettanza è la sorveglianza sugli uditori criminali (che devono notificargli per iscritto le condanne comportanti confische) e sugli attuarii criminali (Cap. XIV); in generale sul contrabbando e sui capitani del divieto e loro dipendenti, sui bargelli e loro esecutori. Tutta una serie di uffici minori vengono sottoposti al suo controllo, e tra gli altri anche i *gabellini* di Parma, benché nominati dagli appaltatori dei dazi (Cap. XXXVII).

⁸ Cito dagli *Ordini et Constitutioni Ducali*, cit. del 1589, che riprendono comunque la premessa delle *Facultates*. Il Consiglio può intrrompersi nei casi che richiedono «subita et extraordinaria provisione» e nelle cause che si possono decidere senza processo; a richiesta delle parti nei casi dubbi come consulente; inoltre «corriget omnia gravamina, quae praetor aut ipsi auditores ... aut alii iudices appellationum facere possent» (*Facultates* ... 1561, cit.); queste facoltà non sono più ricordate nelle *Constitutiones* del 1594.

«querelas ... contra feudatarios et magistratus sive ministros illorum», inizialmente condivisa anche dal governatore o podestà («praetor»), che a sua volta conosce le cause urgenti tra i feudatari e i loro sudditi. Nel governatore si concentrano anche i poteri di controllo su quei settori - annona, acque, strade, ecc. - cui erano preposti funzionari specifici, in gran parte, per consuetudine o per riconferma di antichi privilegi, nominati dalla comunità. In tal modo attraverso la sua persona si esercita un controllo ducale su tutte le giurisdizioni «mediate»; egli è dunque rappresentante ducale, membro quasi sempre del Consiglio di giustizia (benché con diversi poteri: «princeps et caput aliorum» nel Consiglio di Ottavio, poi, dal 1594, praticamente membro onorario, senza diritto di voto)¹⁰ e nello stesso tempo riveste le funzioni dell'antico podestà: questa duplicità di compiti segna il definitivo superamento di quella contrapposizione-sovrapposizione tra un commissario o governatore che rappresenta il potere centrale e un podestà competente soltanto per la città e le sue pertinenze e tenuto all'osservanza degli statuti cittadini, che aveva creato non pochi problemi in periodo pontificio, portando a complicazioni e moltiplicazione delle istanze nell'amministrazione della giustizia e a una complessa distinzione di competenze nel territorio¹¹.

L'opera di organizzazione dello stato non si esaurisce naturalmente qui: molte energie vengono concentrate nella «riforma del comparto», questione aperta sia a Parma che a Piacenza per tutto il '500, premessa indispensabile per il riordinamento del sistema fiscale e insieme momento di nuova discussione e verifica del rapporto tra città, territorio e duca.

Per il resto rimangono in vigore gli antichi uffici sforzeschi e comunitativi e le giurisdizioni feudali, con qualche rimaneggiamento di minor conto: l'organizzazione del territorio resta sostanzialmente quale si era formata durante il dominio sforzesco; e un consapevole riferirsi all'esperienza lombarda si può cogliere - malgrado i recenti legami con lo stato pontificio - anche nell'ordinamento delle magistrature centrali¹². Certo

⁹ Nel 1594 ciò vale anche per «aliis iudicibus nobis immediate subiectis». Dal 1561 spettavano al Consiglio anche le cause civili di valore superiore a 20.000 scudi (poi ridotti a 15.000). Le sentenze di questo tribunale sono inappellabili; il duca tuttavia può disporre la revisione rimettendola però allo stesso Consiglio.

¹⁰ Non partecipa solo al Consiglio istituito da Alessandro.

¹¹ Per il periodo prefarnesiano v. SANTORO, *Gli uffici del dominio sforzesco*, cit., p. XXX; DREI, *L'archivio*, cit., p. 55. Pier Luigi sembra abbia mantenuto, almeno a Parma, il podestà (ACPr, *Trattati, lettere, capitoli*, b. 11, *Capitula Excellentissimi Ducis Petri Alovissii civitati Parmae concessa*, n. 5); nomina un «praetor», con due assessori al civile e al criminale, tenuti a osservare gli statuti, «salvo tribunali Advogadri et consulum artis lanae, sine preiudicio officii nostri Gubernatoris, ibi pro tempore deputandi». La competenza giurisdizionale del Governatore e degli uditori civili e criminali resta però limitata alla città e al distretto cittadino, anche se ciò viene sancito esplicitamente soltanto nelle *Facultates* del 1558 e non per l'uditore criminale: nel 1594 gli uditori civili saranno competenti per città, distretto e luoghi «immediate subiectos», mentre l'uditore criminale lo sarà solo per città e distretto.

¹² Anche prima di essere investito dei ducati Pier Luigi aveva preso informazioni sull'organizzazione dello stato milanese (I. AFFÒ, *Vita di Pier Luigi Farnese primo duca di Parma, Piacenza e Guastalla, marchese di Novara ecc.*, Milano, 1821, p. 93, e F. PICCO, *Annibal Caro segretario del duca Pier Luigi Farnese (1543-47)*, in «Nuova Antologia», XLII (1907), pp. 467-478). E «all'uso antico dello stato di Milano» viene definito lo stato farnesiano da una *Relacione generale ma breve del governo dello stato del Serenissimo di Parma in Lombardia*, anonima e senza data, ma della seconda metà del XVII secolo, conservata in ASPr, *Casa e corte farnesiana*, b. 48, fasc. 3).

13.58

la struttura che ne risulta è assai meno articolata: il processo di accentramento ha portata e implicazioni molto diverse a seconda dell'estensione dello stato, e lo stato farnesiano, se non ha le dimensioni minuscole di Lucca o Mantova, è pur sempre di misura cittadina piuttosto che regionale. Questo aspetto risulta particolarmente accentuato dalla divisione interna nei due ducati di Parma e di Piacenza, che esclude il rapporto città dominante-città suddite, consueto in stati di diversa storia e formazione, e implica, invece, la giustapposizione di due città con i rispettivi contadi.

Questa misura cittadina rende anche più difficile integrare aggregati minori dell'ampiezza di uno stato Pallavicino, e bilanciare la perdurante influenza politico-territoriale dei Rossi: preoccupante residuo di quella vivace fioritura di signorie e di «piccoli stati», disciplinati nel corso del Quattrocento dal contratto feudale¹³, che aveva fatto riscontro alla limitata capacità di espansione e di attrazione della città, e alla labilità della presenza statale in queste che erano sempre state province di confine in complessi statali più vasti, Milano prima e lo stato pontificio poi. All'aprirsi del dominio farnesiano, il peso di questa eredità è ancora sensibilissimo: e specialmente nel ducato di Parma - più ancora che in quello di Piacenza - si ha l'impressione che la città sia letteralmente accerchiata dai complessi feudali, e che la contrapposizione tra questi due elementi sia rimasta il cardine dell'assetto giurisdizionale e amministrativo del territorio.

Quanto al ruolo della città, resta comunque problematico definirne la consistenza e i limiti in periodo farnesiano, tanto più se il discorso si rivolge, come qui, non alla sostanza del privilegio urbano - fiscalità e annona - ma alla competenza delle magistrature cittadine sul territorio che, anche dove rimane, potrebbe essere riassorbita e vanificata dalla burocrazia ducale. Ben difficile infatti è stabilire, senza addentrarsi nella ricostruzione analitica della pratica amministrativa cinquecentesca, a chi, nella collaborazione prevista dalle *Facultates* tra governatore e anziani, tra governatore e vicari della grascia o deputati dei cavamenti, spettasse l'ultima parola¹⁴. Certo, seppur limitata, contestata nei feudi e controllata dal duca, un'autorità residua alle magistrature cittadine pare in qualche modo riconosciuta. È il caso, appunto, degli uffici dei cavamenti e argini, e della grascia, donati da Ottavio alla fedele comunità di Parma dopo la congiura contro Pier Luigi¹⁵: l'atteggiamento di favore che il duca mostra verso la città trova la sua spiegazione in una congiuntura politica particolare, ma non esclude ripensamenti successivi, grazie anche alla voluta ambiguità nella definizione della competenza territoriale di questi uffici (si parla genericamente di «*agrum parmense*»). Infatti, quarant'anni più tardi, e nonostante una pratica d'intervento attestata, oltre che nel distretto,

¹³ Su tutto questo v. CHITTOLINI, *Infeudazioni e politica feudale*, cit.

¹⁴ Secondo la formula usata nelle *Facultates*, il pretore «tractet et administret cum Decurionibus, sive Antianis, cum Consilio publico, ac communi omnia negotia publica» (*Facultates* ... 1558, cit., tit. *De Praetore*); e questa compartecipazione risulta formalmente rispettata nelle grida emanate dal governatore (alcune «con intervento», altre «su richiesta» degli Anziani, altre «con intervento» di deputati del consiglio). Si tratta però di gride di ordinaria amministrazione, per lo più relative al pagamento della rata delle imposte, per quanto concerne il territorio: non costituiscono certo un elemento che possa chiarire l'effettivo potere in questo senso della città (ACPr, *Gridario*, bb. 2129-2130).

¹⁵ ACPr, *Ordinazioni*, reg. 60, 1547, f. 260; *Ibidem*, ff. 91-93 e capitoli ff. 223-224.

anche nei feudi¹⁶, il duca ostenta di dubitare «se per giustizia la città può esercitar detti uffici nei luoghi infeudati»¹⁷. Nessun limite, invece, viene posto alla giurisdizione di questi uffici sul distretto: si concede addirittura che «da essi vicari [della grascia] non possa alcuno ricorrere ad altro magistrato ... se non agli Anziani suoi immediati superiori»; ricorrere al duca o al Consiglio sarà possibile solo «essendo ... detti Anziani negligenzi o facendo ingiustizia»¹⁸. È comunque in rapporto alla città che si sono venute definendo con una terminologia abbastanza precisa, negli anni del dominio pontificio, le partizioni fondamentali del territorio: quella, preesistente, di «obbediente» o distretto, da un lato; dall'altro, territorio infeudato, a sua volta suddiviso in contado o vescovato e luoghi compresi nel *Tertium Breve Reparationis*, definiti anche come «soliti a contribuire alla tassa dei cavalli ai tempi dei duchi di Milano»¹⁹.

Il distretto, su cui, come si è visto, Parma esercita una certa supremazia, comprende

¹⁶ V. per esempio le lettere che il conte di Colorno invia ai «Magnifici deputati di Parma», per sollecitare la riparazione del ponte sul Parma (ACPr, *Lettere missive e responsive*, b. 513, 17 nov. 1570; e successive lettere, anche nel 1571, una delle quali è indirizzata agli Anziani). I rapporti tra queste magistrature e il governatore vengono definiti chiaramente nelle *Facultates* del 1558 (tit. *De praetore*): «ut Praetor non solum communicet cum his omnibus, sed etiam his omnibus tamquam superior ac cognitor praesit; atque ut potestatem habeat puniendi ministros ac magistratus quoscumque reperierit in officiis suis reos ac delinquentes»; e numerose - anche se non sistematiche - nomine di commissarii ducali sulle acque e sulla grascia, si hanno nei registri delle patenti (ASPr, *Patenti*, per es., reg. 1, f. 17r; 4 giugno 1556: nomina di Mercurio Bovino a «commissario della grassa» senza pregiudizio dell'ufficio dei «vicari della grassa»; o *Ibidem*, reg. 3, f. 60r, 1 sett. 1566, patente di commissario ducale sopra le acque a Antonino Persi); a commissarii nominati di volta in volta poi veniva affidata l'applicazione degli editti sulle biade (*Ibidem*, anni 1564-70).

¹⁷ Capitoli indirizzati dalla comunità di Parma al duca Alessandro Farnese e risposta del duca (ACPr, *Trattati, lettere, capitoli*, b. 11, capitoli del 15 marzo 1589, nn. 5 e 6). La comunità chiede la restituzione dell'ufficio dei cavamenti e strade, di cui si trova da alcuni anni «senza causa priva». Il duca rimette la questione al Consiglio, che dovrà informarsi minutamente sia per questo ufficio che per quello della grascia «e se per giustizia la città può esercitar detti uffici nei luoghi infeudati e quello si è osservato dalla donazione in qua». La questione è ancora discussa nel 1595: ACPr, *Anziani. Memoriali*, b. 582, 1595, Memoriale degli Anziani del primo trimestre.

¹⁸ ACPr, *Trattati, lettere, capitoli*, b. 11, *Capitoli*, cit., n. 6.

¹⁹ Questa terminologia viene adottata specialmente nelle gride a contenuto fiscale. (Per il *Tertium breve Reparationis* v. più sotto, nota 46). Nei rogiti notarili si distingue pure, sistematicamente, tra «districtus» ed «episcopatus» e, secondo i casi, «status» o «marchionatus Pallavicinus» e diocesi «cremonensis» o «nullius». Nei bandi che definiscono le competenze delle magistrature si parla invece di «civitatis, territorii et locorum separatorum aliorumque quae munera atque onera sustinent in Parma et cum Parma» (*Facultates*, cit., 1558; e analoga definizione in quelle del 1561) e più tardi di «ducato di Piacenza e Parma e sudditi mediati e immediati, compreso lo stato Pallavicino e altri luoghi di simil maniera» (*Ordini et constitutioni*, cit., 1589) o di «bis nostris civitatum Placentiae et Parmae ducatus, earum territorii, terris et locis nobis subjectis» (*Constitutiones*, cit., 1594). Dopo la devoluzione dello stato Pallavicino, dunque, ci si sente di essere più espliciti: prima ci si limita a distinguere tra chi paga gli oneri in Parma e chi li paga con Parma: a questo si riducono, come si vedrà, molte rivendicazioni di separazione. Nelle gride a contenuto annonario, invece, i provvedimenti vengono diversificati non solo in base allo stato giuridico del territorio, ma anche in base alla distanza dalla città (ASPr, *Gridario*, vol. 7, *Bando fatto sopra la descrizione condotta et custodia delle biave del territorio et vescovato della Magnifica città di Parma ...*, 29 giugno 1560). Negli statuti di Parma (*Statuta Magnificae civitatis Parmae*, Parma 1590 - riedizione in tutto fedele, a distanza di un secolo, degli *Statuta civitatis Parmae* del 1494, che a loro volta riproducevano, «multis superfluis abrais, obscuris declaratis, necessariisque additis», gli statuti approvati da Filippo Maria Visconti), invece, non stupisce, data la natura della fonte - stratificazione di norme in gran parte desuete, mantenute da precedenti redazioni statutarie per conservazione dei diritti -, non trovare coerenti definizioni del territorio: si parla di «districtus» e «episcopatus», ma a volte i due termini sono sinonimi; e altri tipi di distinzione emergono: per es. ff. 212r, 57r, 59r.

13.58

ville variamente dislocate e piuttosto eterogenee; il dominio della città, che si esprime nell'area immediatamente circostante attraverso la proprietà terriera, parrebbe concretarsi invece nelle zone collinari e montane in termini di istituzioni²⁰.

In pianura il distretto si allarga per un raggio di circa 10 chilometri intorno a Parma: a ovest il Taro ne segna il limite invalicabile; al di là ci sono solo feudi, e ancora feudi troviamo lungo il corso del Po e per una parte dei confini col reggiano. La città, coi suoi borghi e le sue «chiusure» sorge al centro della costellazione delle ville comprese «intra quattuor plebibus»²¹, di consistenza demografica e territoriale assai ridotta, popolate di mezzadri e «casanti» quasi del tutto privi di beni.

Anche nel resto dell'«obbediente» di pianura la terra è quasi completamente in mano ai cittadini o agli enti ecclesiastici. Solo ai margini, nella fascia più prossima ai feudi, i rurali hanno in qualche caso conservato una quota relativamente elevata di terra, e in complesso l'azione disgregatrice della città è stata meno profonda, e ha lasciato sopravvivere qualche comunità ragguardevole per estensione e per numero di abitanti, come Collecchio: (8363 biolche e 600 abitanti)²².

Attraverso lo stretto corridoio che passa per Bannone, Sivizzano e Torre, il distretto si prolunga nelle colline della media val Parma, intorno a Langhirano e Neviano degli Arduini, e più a sud, al di là dei feudi di Tizzano e di Belvedere, nella montagna ai confini col reggiano, con la Valle dei Cavalieri. A questo si aggiunge, isolata *enclave* tra i feudi a sud di Fornovo, la valle Sporzana.

Com'è naturale, l'interesse e la proprietà fondiaria dei cittadini diminuiscono notevolmente via via che ci si addentra nella fascia collinare, per scomparire poi completamente in montagna.

A questa ridotta presenza economica sembrerebbe però fare riscontro una più forte presenza amministrativo-giurisdizionale della città: in effetti le *extractiones officiorum* dei registri comunitativi offrono una ben ordinata immagine di questa parte del distretto, distribuito nelle podesterie di Langhirano, Lodrignano, valle Sporzana, Neviano de-

²⁰ Per i criteri seguiti nella determinazione delle ville del distretto e del contado v. *Appendice*.

²¹ «Dalle quattro pievi di Porporano, San Prospero, San Martino e San Pancrazio era determinato il circondario della città» (A. RONCHINI, *Prefazione*, in *Monumenta historica ad provincias parmensem et placentinam pertinentia, Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV*, Parma 1856, p. L). La distinzione compare negli statuti del 1255 e viene ripresa in quelli del 1494, in qualche rubrica sui danni dati (*Statuta Magnificae Civitatis Parmae*, cit., per esempio a ff. 212r e 213v). I borghi e le chiusure della città vengono ricordati ancora nel 1545 (ASPr, *Gridario*, vol. 6, 18 dicembre 1545, proclama sul compartito: «Et li habitanti ne li borghi de la Città fuori delle mura et ne le chiusure debbano dare nota delle bocche et beni ..., al mestrale et alli tre eletti de la più proxima villa»). Le chiusure si estendevano per circa un miglio intorno a Parma (PEZZANA, *Storia*, cit., vol. III, pp. 146-147; vol. IV, p. 207).

²² ASPr, *Catasti, Collecchio*, 1562. Per il numero degli abitanti (nel 1545) v. M. A. ROMANI, *Nella spirale di una crisi. Popolazione, mercato e prezzi a Parma tra Cinque e Seicento*, Milano, 1975, p. 272. Di estensione abbastanza superiore alla norma, che si aggira tra le 1.000 e le 1.500 biolche, troviamo ancora Malandriano (b. 2910) e Madregolo (b. 2395). Sorbolo (b. 3576: 6,6%), Ronco Campo Canneto (b. 2426: 8,3%), Vigatto (b. 3489: 7,3%), Praticello (b. 4100: 8%), San Sisto (b. 2982: 15% - ma la villa è rimasta infeudata sino al 1552) presentano anche una proprietà rurale superiore alla media, come è pure il caso - in misura maggiore - di Arola (25,2%), Pannocchia (9,5%), Alzano (Ozzano Taro: 64,2%) spiegabile qui con la minore fertilità della zona.

gli Arduini e Valle dei Cavalieri²³; un'immagine ingannevole, tuttavia: nell'interpretare questi elenchi infatti bisogna distinguere tra uffici realmente esercitati e uffici desueti, per i quali vengono ugualmente effettuate le nomine, al solo scopo di non pregiudicare i diritti della città²⁴; in effetti essa nomina soltanto - e solo dal 1559 - il podestà di Neviano degli Arduini e quello della Valle dei Cavalieri²⁵, e può conferire solamente la giurisdizione civile, mentre quella criminale è attribuita con patente ducale²⁶.

Su tutto il resto della collina e sul distretto di pianura hanno quindi giurisdizione (a non considerare le sporadiche nomine di «luogotenenti generali per la montagna»)²⁷ soltanto le magistrature competenti in città, senza articolazioni locali; la suddivisione del distretto in quattro porte, infatti, non ha rilevanza giurisdizionale. Soltanto dopo il 1590 si procederà alla creazione di una podesteria a Faviano - di nomina ducale, peraltro - nella quale verranno successivamente inglobate Langhirano e la giurisdizione criminale di Neviano degli Arduini²⁸.

Nel secondo '500 l'estensione del distretto non conosce variazioni di rilievo: nel 1559 ne esce Medesano, infeudata al cardinal da Correggio, e nel 1571 Baganzola *a sera*, restituita ai Valeri²⁹; nel 1553 vi vengono reintegrate San Sisto e le ville di Poviglio³⁰, su cui la città da tempo rivendicava la sua supremazia; in tutti gli altri casi di ac-

²³ ACPr, *Ordinazioni*, ad es. reg. 60, 64, 89 (anni 1541, 1547, 1554, 1556, 1588) alle *Extractiones officiorum*.

²⁴ La discordanza tra uffici estratti e uffici effettivamente esercitati risulta evidente nelle regolari nomine di un podestà per Contignaco, che in tutto il '500 è infeudato e di cui per l'appunto la Comunità richiedeva la reintegrazione nel 1512 (*Capitula Iulii II in Capitula, indulta, concessionis ac privilegia concessa per sanctissimos romanos Pontifices magnifice comunitati Parme ...*, Parma 1536, f. 1 v.).

²⁵ ASPr, *Carteggio farnesiano interno*, b. 33, 17 dicembre 1560. Nella *productio iurium* della comunità del 1588 (ASPr, *Casa e corte farnesiana*, b. 46, fasc. 2) figura anche la podesteria di Terreno (su cui v. anche *Statuta*, cit., f. 213 r: si tratta non tanto di una villa quanto di «prati»). Entrambe le podesterie, alienate alla fine del Quattrocento, vennero riscattate dalla comunità nel 1559 (ACPr, *Feudi e comunità*, b. 2024, 11 febbraio 1559 e b. 2025, 4 novembre 1559).

²⁶ ACPr, *Trattati, lettere, capitoli*, b. 11, Capitoli del 15 marzo 1589 cit., n. 3: la comunità richiede «la giurisdizione criminale nei luoghi delle Valli dei Cavalieri, Niviano degli Arduini ... ne' quali ha la civile»: «haveva già questa giurisdizione se ben senza suoi demeriti se ne trova priva»; e nomine di podestà nella valle dei Cavalieri, per la giurisdizione criminale, si trovano per esempio nei registri delle patenti: ASPr, *Patenti*, reg. 3, f. 192 r. reg. 2, f. 120 r, ecc.

²⁷ *Ibidem*, patenti di luogotenente generale «totius nostri territorii parmensis montani» a Giberto Gatti (reg. 1, f. 9 v, 13 agosto 1553), ad Alessandro Pancrazio (reg. 1, f. 107 v, agosto 1568), entrambi in quegli anni uditori criminali di Parma, e a Giovanni Battista Ferretti, allora fiscale di Parma (reg. 3, f. 241 v, 26 giugno 1560), con poteri variabili (giurisdizione civile e criminale, solo criminale, con procedura sommaria ...) e probabilmente estesi ai feudi.

²⁸ ASPr, *Casa e corte farnesiana*, b. 46, fasc. 1, *Sommario delle lettere di giustizia di Sua Altezza Serenissima*, 1592, 8 marzo 1592: vi si parla di un podestà di Faviano cui s'intende affidare la giurisdizione anche su «Langhirano e altre ville». Nei registri delle patenti non ho trovato nomine di podestà di Faviano anteriori alla conferma del 20 agosto 1592 (ASPr, *Patenti*, reg. 4, f. 70 v). Dell'8 novembre 1592 (*Ibidem*, f. 80 v) è la nomina di Antonio Pincolini al «nuovo ufficio di podestà ... così nelle cause civili come criminali e miste» «nel luogo di Langhirano Faviano e altre ville aderenti», «aggregandoli anco la cognitione delle cause criminali di Niviano degli Arduini», e con obbligo di notificare a Parma le cause che comportano pena di morte.

²⁹ ASPr, *Feudi e comunità*, b. 274, 25 giugno 1559 e b. 278, «Productio iurium pro comite Armiraleo de Valeris», f. 11, 21 gennaio 1571.

³⁰ ACPr, *Feudi e comunità*, b. 2052, 30 settembre 1553.

13.58

quisti, devoluzioni o confische di feudi, si ha invece la costituzione di giurisdizioni ducali³¹.

Quantitativamente il distretto è piuttosto ridotto: circa il 30% del ducato; il rimanente 70% è costituito di feudi, per lo più concentrati nelle mani di poche grandi famiglie. La crisi politica dei Rossi e le vicende del primo '500 hanno portato a una certa ridistribuzione delle giurisdizioni feudali: rimangono pressoché invariati, dopo alterne vicende, i possessi, minori ma sempre ragguardevoli, delle famiglie Sanvitale, Torelli, Terzi, Sanseverino, Lupi; i Rossi, divisi in due rami, sono riusciti a recuperare una parte considerevole dei loro feudi: la montagna quasi completamente (con l'eccezione di Castrignano e Cozzano, rimasti fino al 1535 nel distretto di Parma e poi rivendicati dal vescovo), in parte la collina lungo il Taro (Fornovo e Roccalanzona) e in pianura soltanto San Secondo. Di alcune tra le più importanti giurisdizioni si sono impadroniti i Pallavicini di Zibello prima e di Busseto poi, forti della loro posizione politica presso Ludovico il Moro e presso i francesi. L'area di influenza Pallavicina risulterebbe quindi notevolmente ampliata, in particolare attraverso l'acquisto di Borgo San Donnino; ma in genere questi feudi di nuovo acquisto non si inseriscono stabilmente nei possessi del casato: la storia della famiglia Pallavicina nel '500 è caratterizzata infatti da frequenti estinzioni della discendenza maschile nei rami più importanti; attraverso le alleanze matrimoniali, molti beni feudali andranno così ad arricchire famiglie estranee alla storia feudale parmense, come i Rangoni, i Casali, gli Sforza di Santa Fiora³². Il nucleo più antico invece, malgrado il crescente frazionamento, conserva una certa coesione che si concretizza nella comune osservanza degli statuti di Rolando il Magnifico, anche a scapito di statuti locali preesistenti, come nel caso di Ravarano³³. Una così massiccia presenza feudale va ricollegata a quella politica visconteo-sforzesca che aveva trovato nell'«introduzione del rapporto feudale ... lo strumento giuridico più adeguato per disciplinare e per incardinare nell'assetto istituzionale dello stato» il particolarismo si-

³¹ I momenti più importanti di questo processo di allargamento della giurisdizione «immediate» ducale sono, come è noto, l'occupazione di Borgotaro (1578), la confisca dello stato Pallavicino (1587) e le confische successive alla congiura del 1611. In questi casi, come negli altri precedenti (Poviglio, Tizzano), il duca nominava commissari e podestà.

³² Non è qui il caso di ricostruire in dettaglio le complesse vicende degli anni 1482-1545, e i cambiamenti politico-patrimoniali che si sono così determinati nella geografia feudale parmense. Basterà rinviare alle opere generali che trattano del periodo: PEZZANA, *Storia*, cit., voll. IV e V; BENASSI, *Storia*, cit.; BERTI, *Stato e popolo nell'Emilia padana*, cit.; DREI, *I Farnese*, cit.; in particolare, per alcune delle famiglie citate, SELETTI, *La città di Busseto*, cit. e CAMPARI, *Un castello del parmigiano*, cit.

³³ *Statuta Pallavicinia cum additionibus eorum in terris subiectis Illustri d. Rolando de Curtemaiori observandis*, Parma, Viotti 1582, f. *3 r, elenco degli «oppida et castra» che «huiusmodi statuto utuntur» (e v. *Appendice*). Non è inclusa Borgo San Donnino, che ha statuti propri, ma lo sono Roccabianca e altri feudi di recente acquisto. Copie tarde degli statuti di Ravarano in Biblioteca Palatina di Parma, *Mss. parmensi*, 519 e 1271. Nel 1586 questi statuti venivano confermati dal conte di San Secondo per Cassio, allora suo feudo ma anticamente parte della «castellanza» di Ravarano (*Ibidem*, carte non numerate in fine, 1 settembre 1586). Può essere interessante, a conferma della forza d'attrazione dell'antico «stato Pallavicino», notare che, per esempio, Cella e Borghetto di Costamezzana - dal 1568 giurisdizioni separate - continuavano a essere definite «marchionatus Pallavicini» (ASPr, *Notarile*, rogiti di Giulio Pecorini, 2799, 16 maggio 1572 e 11 marzo 1572).

gnorile³⁴, sottomettendo infine «anche coloro che possedevano giurisdizioni separate ... alla stessa prassi che disciplinava i feudatari camerali»³⁵. Tuttavia, le investiture eccezionalmente ampie e le conferme di antichi privilegi di cui imperatori e sovrani territoriali erano stati larghi verso i più importanti feudatari nel corso delle guerre d'Italia avevano nuovamente compromesso quella disciplina; i Farnese avevano dovuto così raccogliere a Parma e a Piacenza un'eredità feudale assai meno regolata e ordinata di quanto non facessero supporre i precedenti quattrocenteschi. Il più grande successo degli Sforza in questo campo, la cameralizzazione dello stato Pallavicino, era stato gravemente compromesso dalle conferme di Massimiliano Sforza e di Clemente VII, in cui si recedeva dalle investiture camerali e si ridava vigore a quelle imperiali³⁶; i Rossi erano riusciti a ottenere per le loro signorie sia investiture imperiali che conferme pontificie molto ampie³⁷; e investiture derogatorie al decreto del Maggior Magistrato avevano avuto i Torelli per Montechiarugolo³⁸ e i Sertori per Casalpò³⁹. Tuttavia, almeno nel primo periodo di governo, i Farnese non sembrano particolarmente interessati a chiarire le situazioni contraddittorie, a ristabilire anche attraverso la cameralizzazione quella superiorità che nella pratica - almeno a partire dal 1556 - non viene più contestata⁴⁰.

Nessuna iniziativa viene presa nei confronti dei Pallavicini⁴¹; né certo limpidamente affermata risulta la natura camerale dei feudi di Troilo Rossi, cui si rimette «*omnem labem ac maculam rebellionis, felloniae, contumaciae ac inobedientiae*» e si restituiscono

³⁴ CHITTOLINI, *Infeudazioni e politica feudale*, cit., p. 123.

³⁵ *Ibidem*, p. 112.

³⁶ ASPr, *Notai camerali. Parma*, rogiti di B. Aquila, vol. 189, 6 novembre 1531, copia autenticata della bolla confirmatoria degli antichi privilegi (13 giugno 1513), concessa da Clemente VII ai discendenti di Rolando il Magnifico, i Pallavicini di Cortemaggiore, Zibello, Busseto, Varano, Costamezzana. In essa è riportata anche la conferma «*ad unguem*» dei privilegi imperiali, concessa il 12 aprile 1513 da Massimiliano Sforza.

³⁷ V. nota 42.

³⁸ ASPr, *Feudi e comunità*, b. 274, *Libro delle investiture*, f. 63, 29 gennaio 1525.

³⁹ ASPr, *Notai camerali. Parma*, rogiti di G. B. Pico, vol. 214, 16 maggio 1530 allegato a 29 settembre 1582.

⁴⁰ Volutamente si escludono qui dal discorso i Landi, per i quali l'investitura imperiale del 1551 ha creato un autonomo stato - la cui totale separazione era garantita dal trattato di Gand - che si pone decisamente fuori e contro lo stato farnesiano, in una latente ostilità che esploderà poi dopo il 1578 (sollevazione di Borgotaro, appoggiata da Ottavio Farnese). Del resto Bardi, Compiano e Borgotaro erano in diocesi piacentina, e Piacenza, non Parma, poteva pretendere su di essi una superiorità. Per tutto questo e in generale per la situazione precedente al 1556, v. L. ARCANGELI, *Feudatari e Duca negli stati farnesiani (1545-1587)*, in *Il Rinascimento nelle corti padane*, Bari 1977, pp. 77-95.

⁴¹ Benché nell'investitura di Parma e Piacenza a Pier Luigi Farnese (ASPr, *Feudi e comunità*, b. 258, 24 agosto 1545) si infeudassero le «*civitates ... cum illarum universis comitatibus, territoriis et districtibus, et etiam omnes terras, oppida, castra et loca, tam intra quam extra territoria praedicta, etiam ab ipsis civitatibus et illarum comitatibus et iurisdictionibus quavis etiam auctoritate apostolica separata et distincta in illis partibus sub legatione provinciae Galliae Cispadanae comprehensa vel comprehendi solita ultra civitatem Regiensem in dicta provincia Lombardia, et tam citra quam ultra Padum existentia*», a più riprese affiora, anche in ambienti farnesiani, il dubbio che questa investitura non desse sufficienti titoli sullo stato Pallavicino. Interessante per esempio l'osservazione contenuta in un promemoria sui confini dello stato (ACPr, *Trattati, lettere, capitoli*, b. 11, 6 dicembre 1586 - 5 giugno 1587) a proposito dei confini tra lo stato Pallavicino e quello di Milano: «Il Piazza non lodava che si mettessero in lite, et dubitava assai, dicendo che nell'investitura di Parma non si comprendeva il stato Pallavicino, ma ben credeva che si dovesse solo domandar a Sua Maestà che il duca fosse restituito nel possesso in che si era al tempo della Chiesa e del duca Pier Luigi».

13.58

«primoeva iura ... tam quo ad bona allodialia quam feudalia ac alterius cuiuscumque generis ac ad iura privilegia sua in quibus erat tempore quo nos et ... genitor noster dominium huiusce ducatus et civitatis adepti fuimus, sine tamen semper preiudicio Decreti de Maiori Magistratu»⁴². A maggior ragione verrà rispettata l'imperialità di un feudo come Soragna, per il quale nemmeno nel '400 si conoscono investiture camerale⁴³.

Il problema della riaffermazione del potere statale sul feudo non viene affrontato dunque per questa via; di fatto però tende a ristabilirsi una pratica di governo che accomuna feudi imperiali e feudi camerale. Come già in periodo sforzesco, l'investitura imperiale viene allegata e riconosciuta come base per una separazione veramente totale soltanto per i feudi vescovili, i quali anzi - e non è certo un caso, negli anni del Concilio di Trento - ampliano e rafforzano le loro esenzioni. La parziale superiorità del Maggior Magistrato sul Mezzano viene infatti continuamente contestata, mentre sulle Corti di Monchio perdura indiscussa la piena giurisdizione del Vescovo, che ottiene successi anche più significativi consolidando il suo possesso di recente acquisto (1535-1543) su Castrignano e Cozzano, già feudi Rossi, poi «restituiti» al distretto cittadino, e riaffermando, malgrado l'iniziale, debole opposizione del duca di Parma, la propria superiorità feudale su Corniglio e Roccaferara (1568)⁴⁴.

⁴² ASPr, *Feudi e comunità*, b. 274, *Libro delle investiture*, cit., 13 marzo 1557. Una simile formula era suggerita forse dalle clausole del trattato di Gand, che tutelavano in particolare Troilo Rossi. A che cosa si alludesse con l'espressione «primoeva iura» non è chiaro: per la situazione precedente e successiva al crollo dello «stato» di Pietro Maria v. CHITTOLINI, *Infeudazioni e politica feudale*, cit., p. 107 e nota 114. Le poche signorie residue sembrerebbero dunque definitivamente cameralizzate. Successivamente però i Rossi ottennero, oltre alla donazione francese ricordata da Benassi (*Storia*, cit., vol. I, p. 61), investiture pontificie che confermavano anche tutti i precedenti «privilegia gratias libertates exemptiones immunitates» (ASPr, *Feudi e comunità*, b. 274, *Libro delle investiture*, cit., ff. 3-24, per il ramo di San Secondo 25 novembre 1523; per il ramo di Corniglio 10 ottobre 1524; per entrambi 27 aprile 1537; ancora per Troilo Rossi di San Secondo 8 gennaio 1552 - tutti tranne l'ultimo presentati nella *productio iurium* del 1587), con formule anche eccezionalmente ampie: «ponendo praefatos comites in locum et statum Principis ita quod omnia ibi possint et valeant quae Supremi Principes possunt» suonava per esempio l'investitura del 1523 di Adriano VI. Accanto a queste non mancano investiture imperiali (per i Rossi di Corniglio 20 dicembre 1520, per i Rossi di San Secondo 12 marzo 1530; il privilegio del 10 settembre 1539 è invece una conferma della separazione totale da Parma, che richiama i precedenti privilegi anche pontifici). Su queste fragili basi i Rossi tenteranno più tardi di sostenere la loro posizione di «non sudditi» del duca di Parma (ASMi, *Feudi imperiali*, b. 523, 12 febbraio 1650, con allegate tutte le investiture sopra citate).

⁴³ CHITTOLINI, *Infeudazioni e politica feudale*, cit., p. 109 e nota 117. L'8 gennaio 1557 Ottavio Farnese infeudava a Deifebo Meli Lupi i diritti spettanti alla camera ducale su Soragna, corroborando e confermando al tempo stesso l'investitura imperiale del 1347, «reservata nobis superioritate quemadmodum eadem nos et predecessores nostri usi fuerunt tam contra dictos dominos quam contra incollas» (ASPr, *Notai camerale. Parma*, rogiti di G. B. Pico, vol. 211). In quegli anni pendeva davanti al Senato di Milano una lite per la successione al marchesato di Soragna intentata da Ferrante Gonzaga - candidato ovviamente assai poco accettabile per il duca - che basava le sue ragioni sulla non validità del testamento di Deifebo Lupi in base agli statuti di Parma, e tentava perciò di dimostrare la dipendenza di Soragna da Parma.

⁴⁴ Sulle prerogative e i redditi dei feudi vescovili vennero raccolte molte informazioni sul finire del '500, in vista della permuta che fu concordata tra duca e vescovo, ma cui mancò la ratifica del pontefice (v. per esempio ASPr, *Culto*, b. 45, 5 maggio 1617 e allegati). Per la superiorità del Maggior Magistrato sul Mezzano si possono vedere in ASPr, *Feudi e comunità*, b. 111, le «fedi» prodotte in vista di liti col vescovo che sembrano profilarsi nel 1576, nel 1588 e intorno al 1595-99. Mezzano è comunque l'unico feudo vescovile descritto nel catasto e inserito nelle liste dei comuni che pagano la tassa della Riparazione. Quanto a Castrignano e Cozzano, che nel '400 appartenevano a Pietro Maria Rossi e che dopo la confisca vennero assorbiti dal di-

Per i pochi altri feudi che possono pretendersi imperiali - oltre a Soragna, e ai casi ricordati più sopra, Bosco e Bardone⁴⁵ - non sembra si possa parlare di esenzioni giurisdizionali e fiscali più ampie che per i feudi camerati. Un diverso *status* giuridico-fiscale rispetto ai feudi del contado sembra invece riconosciuto ai territori nominati nel *Tertium Breve Reparationis*⁴⁶: oltre ai due grossi centri a carattere semicittadino (Borgo San Donnino e Busseto, che appunto nel primo '500 avevano ricevuto il titolo di città⁴⁷), terre e castelli di diocesi cremonese, piacentina o «nullius», per la quasi totalità infeudate ai Pallavicini, su cui Parma non aveva mai affermato una supremazia, e per alcune delle quali, anzi, si potrebbe semmai parlare di una contrastata dipendenza tardo-quattrocentesca dal Maggior Magistrato cremonese⁴⁸. L'appartenenza a una diversa diocesi, ben più dei privilegi imperiali, diventava per queste terre il fondamento per sostenere non una totale autonomia dal potere centrale, ma una completa separazione rispetto alla città, nei confronti della quale esse riaffermavano la propria natura di corpi *de per se*⁴⁹. Il rapporto che tuttavia le univa alla città trovava una chiara definizione nel-

stretto di Parma (PEZZANA, *Storia*, cit., vol. IV, *Appendice*, pp. 38-39), il vescovo iniziò nel 1535 una causa contro la Comunità per rivendicarne il possesso (ASPr, *Feudi e comunità*, b. 115 bis), ottenendo una sentenza favorevole poi confermata in appello e successivamente dal pontefice Paolo III con un breve dell'8 aprile 1541 (*Ibidem*, riportato in 14 marzo 1550). Ciò malgrado troviamo Castrignano e Cozzano citati nel *Tertium Breve Reparationis*, come soggetti al pagamento della Riparazione di Parma (ASPr, *Azienda farnesiana e redditi ducali*, b. 46 s.d. [1543?]); ma nel 1543 gli Anziani sono costretti a ordinare la cancellazione dai libri della Comunità delle due ville (ASPr, *Feudi e comunità*, b. 115 bis) che in periodo farnesiano non risultano più incluse nemmeno nelle liste della Riparazione (copia in ASPr, *Archivio Sanvitale, Patrimonio familiare*, b. 26, D II 832). Vi risulta invece Corniglio, che anche dopo la ricognizione del vescovo come diretto signore (ASPr, *Culto*, b. 37, 23 aprile 1568), fatta del resto con l'assenso del duca (*Ibidem*, 18 luglio 1566), pare perseverare «in solutione omnium taxarum Civitatis» «prout ante consueverat» (ASPr, *Feudi e comunità*, b. 33, «Instructio in causa Cornilii», s. d. ma fine XVI sec.) e che riconosce la superiorità del Maggior Magistrato di Parma (p. es. ASPr, *Famiglie, Rossi*, 23 settembre 1568).

⁴⁵ Si tratta di feudi dei Rossi di Corniglio per i quali nel 1587 viene prodotto un privilegio imperiale del 1417 e successiva conferma (ASPr, *Famiglie, Rossi*, 1560-62). Alla stregua di un feudo imperiale va forse considerata la signoria ecclesiastica dell'abbazia di Fontevivo, dipendente dal monastero benedettino di San Paolo «prope et extra moenia Urbis», la cui giurisdizione si fonda su privilegi pontifici e imperiali di cui, fossero anche «aliquo modo dubia», non si può negare l'osservanza. (Così le *Responsiones* allegate a un processo intentato dal monastero nel 1592, per turbata giurisdizione, e discusso davanti all'uditore civile di Parma, ASPr, *Feudi e comunità*, b. 75).

⁴⁶ Con questo breve (per cui v. nota 44) si dichiaravano tenuti al pagamento dell'imposta per la fortificazione di Parma non solo i feudatari e i comuni soliti pagare la tassa dei cavalli con Parma, ma anche Busseto, Zibello, Roccabianca, Cortemaggiore, Polesine, Borgo San Donnino, Monticelli e Torricella «citra et ultra Padum», Castrignano e Cozzano, che non contribuivano di solito con la città. Si intendeva in tal modo porre definitivamente termine alle loro continue proteste di esenzioni (per le quali cfr. p. es. ACPr, *Anziani. Lettere missive e responsive*, b. 508).

⁴⁷ SELETTI, *La città di Busseto*, cit., vol. II, p. 8 e G. LAURINI, *San Donnino e la sua città. Memorie storiche*, Borgo San Donnino 1923, p. 89. Borgo san Donnino nel 1601 sarebbe divenuta anche il centro di una nuova diocesi, comprendente oltre alle parrocchie già sottoposte alla sua prevostura, le parrocchie dell'oltrepò cremonese (v. D. SORESINA, *Enciclopedia diocesana fidentina*, Fidenza 1961, in particolare coll. 107-115).

⁴⁸ Per Monticelli v. *Iura potentissimi regis Hispaniarum et ducis Mediolani contra serenissimum duces Parmae et Placentiae* (manoscritto fine XVI sec., in ASPr, *Confini*, b. 1) ff. 44 ss. e più in generale v. la minuta della lettera al duca di Milano del maggio 1499 in ASPr, *Famiglie, Pallavicini*, b. 4.

⁴⁹ La tesi dei borghigiani - analoga del resto a quella che verrà sostenuta per lo stato Pallavicino - è chiaramente espressa, e finisce per essere accettata: «... quod locus Burgi nullius diocesis cum eius villis et perti-

13.58

l'accordo col quale si conclusero le controversie rinnovatesi, in occasione delle operazioni per la riforma del compartito, tra Parma e le principali terre dei Pallavicini: «... non s'intenda fatto pregiudicio ... alle giurisdictioni separationi et immunità di detti signori, ma solo s'intenda contratta una compagnia a sostenere detti carighi. Né s'intenda per questo che detti signori et loro terre sopra nominate in modo alcuno siano unite con Parma, ma corpo diverso et separato ... come sinhora»⁵⁰. E questa condizione di «compagnia» e non di subordinazione si riflette anche nel rapporto col governatore di Parma, che nello stato Pallavicino può intervenire sul piano amministrativo in quanto «speciale governatore», e non in quanto semplice «Parmae praetor»⁵¹.

In tutto il territorio infeudato la giurisdizione civile e criminale compete ai feudatari, che la esercitano tramite il podestà e che hanno anche, sembra, il diritto di nominare il giudice nelle cause di appello; non, però, la facoltà di graziare i loro sudditi, che è riservata al duca⁵². Altri interventi del duca e delle magistrature ducali sono possibili sia in via ordinaria che in via discrezionale; dai tentativi di influire sulla scelta del podestà

nentiis nunquam fuit de comitatu ac districtu civitatis Parmae sed locus de per se, ab aliqua civitate et maxime Parma non dependens, nec eam in superiorem recognoscens, onera per principem imposita separatim tamquam unum corpus et una substantia de per se exactoribus principum persolvens, ac extimum suum separatum a quibuscumque civitatibus et locis circumstantibus habens» (ACPr, *Feudi e comunità* b. 2035, «Copia iurium productorum per oppidanos Burgi Sancti Domini contra communitatem Parmae», 1547). Per un'analoga argomentazione dei bussetani v. ad esempio le convenzioni sull'estimo del 28 dicembre 1568 (ASPr, *Gridario*, vol. 7, 17 gennaio 1569). Significativa è la posizione stessa della comunità di Parma: inutile contestare la superiorità della città, giacché la perequazione è decisa non da questa ma dai *domini*, e «penes ipsos universalis iurisdictionis territorii Parmae et status Pallavicini semper fuerit» (ACPr, *Feudi e comunità*, b. 2042, Allegazioni di Ottavio Lalatta «in causa reformationis extimi», 1567); e comunque «territorium pallavicinum censeri debeat membrum civitatis Parmae quo ad onera» (*Ibidem*).

⁵⁰ V. le convenzioni del 28 dicembre 1568 cit. Il passo qui citato è riportato in SELETTI, *La città di Busseto*, cit., vol. III, p. 136. L'accordo così stipulato, che escludeva le imposizioni già in vigore nel '400, interessava Cortemaggiore, Busseto, Borgo San Donnino, Polesine e Monticelli, e venne immediatamente esteso a Borgone e parte di Costamezzana in quanto feudi di Sforza Pallavicino (ASPr, *Patenti*, reg. 3, f. 140, 31 dicembre 1568).

⁵¹ V. ACPr, *Gridario*, bb. 2129-2130 (anni 1556-1580). Il governatore di Parma ha dunque competenza sulla città e sul distretto in quanto podestà, sui feudi di diocesi parmense in quanto Maggior Magistrato, sullo stato Pallavicino in quanto «speciale governatore dello stato Pallavicino», ed è l'unico che può intervenire. Per gli altri funzionari occorre l'espresso mandato ducale: v. ad esempio ASPr, *Carteggio farnesiano interno*, b. 33, 29 gennaio 1560, lettera di Sforza Pallavicino al duca.

⁵² In tutti i feudi il signore godeva, in base alle sue investiture, di «merum et mixtum imperium, gladii potestatem, omnimodam iurisdictionem», regolamentati soltanto dal decreto del Maggior Magistrato, confermato da Clemente VII (ASPr, *Gridario*, vol. 5, 15 giugno 1524) e da Pier Luigi (*Ibidem*, vol. 6, 1 aprile 1546). Alcuni elementi sulle limitazioni imposte alla giurisdizione feudale si possono desumere dalla «Supplica ... de' signori feudatari del Parmigiano» pubblicata dal Benassi (U. BENASSI, *Alcuni appunti sulla politica farnesiana in riguardo de' feudatari. Appendice a Schizzi guicciardiniani*, in «Archivio storico per le province parmensi», XI (1911), pp. 93-98). La nomina del giudice per le cause d'appello, oltre che prevista in alcuni statuti feudali - p. es., *Statuta Pallavicinia*, cit., libro I, XXVII, f. 31; o per Corniglio *Liber decretorum*, 20 giugno 1471 (Biblioteca Palatina di Parma, *Mss. parm.* 386, *Copia statutorum Curie Cornilii extracte ex libro veteri ...*) - è attestata da fonti cinquecentesche (per i Pallavicini, ASPr, *Memoriali con rescritto*, b. 1, fascicolo rilegato in cartone datato in copertina «1557-1593», f. 136; per Berceto, ASPr, *Notarile*, b. 3205, rogiti di Orazio Bellacappa, 13 settembre 1583; per Corniglio, *Ibidem*, b. 3223, rogiti di Cesare Gallicani, 21 settembre 1582; per Felino, *Ibidem*, b. 1432, rogiti di Michele Pecorini, 5 dicembre 1560) e ricordata nella seicentesca *Relazione generale*, cit.

o di imporre l'obbligo di riferire in Consiglio nei «casi atroci»⁵³, alle già ricordate competenze ordinarie e straordinarie in materia di giurisdizione feudale del Consiglio di Giustizia⁵⁴. Di fatto, nell'assenza di una burocrazia periferica, nulla poteva garantire la sistematicità di questi interventi, che presumibilmente avevano luogo soltanto ad istanza delle parti, ed erano probabilmente condizionati anche dai rapporti tra duca e singoli feudatari⁵⁵.

Non è dunque il caso di azzardare valutazioni sulla regolarità e l'efficacia di un controllo che dipende da tante variabili. Certo il problema della vigilanza sulle giurisdizioni periferiche non appare organicamente risolto.

La stessa mancanza di raccordo tra giurisdizioni locali e magistrature centrali sembra inficiare anche quelle opportunità di allargamento della giurisdizione ducale ordinaria che erano offerte dal visconteo decreto del Maggiore Magistrato⁵⁶. Non questo, come è noto, è lo scopo dichiarato del decreto, confermato a Parma e a Piacenza da Clemente VII e poi da Pier Luigi; esso è anzitutto «*privilegium civilitatis*», e si pone a tutela degli interessi dei cittadini nei feudi, esentandoli da qualunque prestazione, sia personale che reale. Necessario corollario di questa esenzione è quella degli «*habitanti, massari, mezzadri o fittavoli delle possessioni d'essi cittadini*»: da costoro il feudatario non può esigere né giuramenti di fedeltà né servigi, opere o carreggi, e neppure può - a garanzia di codeste immunità - trarli davanti al suo tribunale. Tutte le cause civili, criminali o miste che riguardano i cittadini e i loro dipendenti, come pure ogni «*discordia o differenza ovvero questione tra detti esenti ovvero che hanno iurisdizione separata, ovvero tra loro e suoi sudditi, e altri nobili cittadini, o contadini non sottoposti alle loro iurisdizione*»⁵⁷ erano di competenza del magistrato di prima istanza con sede in città: la mancanza di giudici ducali decentrati rischiava così di aprire un vuoto giurisdizionale⁵⁸.

⁵³ Di questi interventi discrezionali si possono trovare sporadiche tracce nel carteggio. Risulta nominato in seguito a raccomandazione del duca il podestà di Busseto del 1560 (ASPr, *Carteggio farnesiano interno*, b. 33, novembre 1560); per l'obbligo di riferire in consiglio *Ibidem*, 7 maggio 1560, ricordato a causa della resistenza opposta dal feudatario di Torricella, Paolo Simonetta. Non sembra che questa prassi si sia generalizzata: le *Constitutiones* del 1594 impongono all'uditore criminale e ai podestà ducali di riferire in Consiglio e di attenersi al suo voto nelle cause criminali più gravi, ma non parlano di podestà feudali. Secondo la *Relazione generale*, cit., infatti, i feudatari «possono anche condannare a morte i delinquenti che meritano tal pena senza riferire al Consiglio, et in questa parte ... sono più privilegiati che nello stato di Milano».

⁵⁴ V. sopra pp. 151-152.

⁵⁵ Per valutare la frequenza e il peso degli interventi del Consiglio di giustizia occorrerebbe uno spoglio sistematico degli atti delle magistrature ducali, solo in parte consultabili nell'Archivio di Stato e per lo più depositati al Carmine e non ordinati.

⁵⁶ Sulla discussione intorno al decreto del Maggior Magistrato v. U. PETRONIO, *Giurisdizioni feudali e ideologia giuridica nel ducato di Milano*, in «Quaderni storici», IX (1974), n° 26, pp. 351-402, che si riferisce in parte anche a Parma. Qui una vivace opposizione si era avuta soprattutto in periodo pontificio; la conferma di Pier Luigi non ammetteva deroghe di sorta e in effetti il decreto sembra osservato anche nei feudi più privilegiati, malgrado le opposizioni. Una prima informazione sui punti più controversi nell'applicazione del decreto si può ricavare dalla supplica pubblicata dal Benassi citata più sopra.

⁵⁷ Le citazioni sono tratte dalla grida a stampa del 1 aprile 1546 citata a nota 52.

⁵⁸ ASPr, *Gridario*, vol. 11, *Ordini e bandi ducali generali, 1587*, cap. XXXVIII: «... molti delitti commessi per cittadini, loro massari, fittavoli, casanti o bracenti o altri nelle giuridizioni d'essi signori feudatari ..., restano impuniti, per non potere gli officiali delli signori feudatari esercitare la giuriditione loro contro queste

13.58

D'altro canto, l'applicazione del decreto veniva osteggiata dall'opposizione tacita dei feudatari e dai tentativi, spesso fortunati, di far prevalere la consuetudine sulla legge. Tutti questi elementi inducono a sfumare molto l'ipotesi di uno svuotamento per questa via della giurisdizione feudale. Anche ammettendo un'osservanza « ad unguem », però, resterebbe da verificare in che misura la presenza nei feudi di proprietà cittadina ed ecclesiastica (quest'ultima poteva beneficiare del decreto, benché non vi fosse ricordata) apra uno spazio all'intervento del magistrato ducale.

A questo fine è possibile utilizzare i dati della rilevazione catastale del 1562⁵⁹, che per quasi tutte le ville fornisce il « sommario delle misure » delle terre, ripartite tra rurali, feudatari, cittadini, chiese e «forastieri dello stato di Sua Eccellenza»⁶⁰. In prima approssimazione possiamo considerare tutelati dal Maggior Magistrato i beni delle ultime tre categorie, cui vanno aggiunte le terre dei feudatari titolari di altre giurisdizioni.

In realtà risulteranno così incluse in questo gruppo anche proprietà di fatto controllate dal signore: beni di membri della famiglia - in particolare i beni dotali, spesso descritti come «cittadini» o «forestieri» - e terre assegnate in dotazione a benefici di patronato feudale. Viceversa, nella quota soggetta al tribunale feudale resteranno inevitabilmente compresi anche i beni dei rurali non residenti nel feudo, che la fonte non consente di individuare⁶¹. Malgrado queste riserve, tuttavia, i dati forniscono un indicatore approssimativo dell'ampiezza della giurisdizione feudale, anche se la presenza di incolti, la diversità delle zone agrarie e delle colture, il variare del regime di proprietà e delle forme di conduzione non permettono certo di ipotizzare un rapporto costante tra estensione delle terre e numero degli uomini che le possiedono o le lavorano e dunque neppure stabilire una chiara corrispondenza tra proprietà e fuochi soggetti al signore⁶².

persone et per non havere il Maggior Magistrato di tali delitti notitia ... ».

⁵⁹ V. *Appendice*.

⁶⁰ In linea di principio la giurisdizione sui forestieri veniva riconosciuta ai feudatari «decchiando però che quelli gli qual hanno conventioni con la città di Parma o Piacenza rispettive non s'intendano per forasteri, come, per rispetto di Parma, Cremona, Reggio, Bersello, Castelnovo, Montecchio, Bazzano et Scurano, et similmente che gli vassalli di S.A. non s'intendano forasteri, come un Novarese a Parma *et sic de singulis* » (supplica cit. in BENASSI, *Alcuni appunti*, cit., p. 95).

⁶¹ Su questo punto il decreto del Maggior Magistrato sembra frequentemente disatteso: per esempio troviamo il podestà di Berceto competente in una causa tra sudditi di Troilo Rossi e di Camillo Rossi, signore di Bosco (ASPr, *Notarile*, b. 3205, rogiti di Orazio Bellacappa, 10 settembre 1583), o il podestà di Felino tra uomini del conte Francesco Sforza di Santa Fiora e di Isabella Pallavicina, signora di San Michele di Tiorre (*Ibidem*, b. 1432, rogiti di Michele Pecorini, 7 luglio 1566).

⁶² La tabella che segue riporta la distribuzione della proprietà in percentuale per tutti i feudi per cui il dato è disponibile (v. *Appendice*), ordinati in senso crescente rispetto alle percentuali di terre certamente soggette alla giurisdizione feudale (colonna 1 + 2). Si è ritenuto opportuno tenere divisi centri verosimilmente soggetti allo stesso podestà ma separati territorialmente dal resto del feudo (p. es. Neviano Rossi e Felino) o pervenuti al feudatario a diverso titolo (Albareto e Grugno e Fontanellato). Per il significato del totale percentuale inferiore a 100 v. *Appendice*.

Feudi	Rurali %	Feud. Locali %	Altri feudi %	Cittadini %	Chiese %	Forestieri %		Rurali + feudi locali %
Casalpò	16,7	2,4	-	66,7	10,7	3,5	100	19,1
Felino	18,7	7,6	0,1	59,4	13,1	1,1	100	26,3
Medesano	29,1	1	1,6	49,1	1,9	17,	100	30,1
S. Michele di Tiorre	35,7	-	0,2	38,5	25,5	3	100	35,7
Castione dei Marchesi	37,7	-	0,6	3,7	57,9	0,1	100	37,7
Niviano Rossi (Felino)	39,4	0,1	15,8	35,9	8,8	0,1	100	39,5
						-		
Colomo	36,8	74	0,1	28,5	24,4	2,7	99,7	44
Castelguelfo	27,5	17,4	-	39	16,1	-	100	44,9
Coenzo	21,2	25,4	0,2	42,2	3,8	7,2	100	46,6
Montechiarugolo	28,2	21,3	-	35,8	11,2	3,5	100	49,5
Sissa*	51,7	1,3	-	11,5	35,2	0,3	100	53
Noceto	9,1	44,7	-	23,5	16,1	5,4	98,8	53,8
Castelvetro	33,3	20,6	-	1,2	11,7	33,2	100	53,9
Fontanellato	28,3	27,2	0,9	13	30,1	0,5	100	55,5
S. Andrea oltre Taro	56,3	0,1	-	37,3	6,3	-	100	56,4
Soarza con Brancere	57,2	-	11	6,8	1,6	23,4	100	57,2
Cortemaggiore	56,3	1,4		1,5	11,3	14,8	100	57,7
Albareto e Grugno	53,8	4,8	14,7	29,5	10,8	1,1	100	58,6
Castellina	55,2	4,3	-	20,7	14,6	5,2	100	59,5
Basilicanova	24,4	36,7	1,1	28,4	10,5	-	100	61,1
Monticelli	57,8	4		4,4	7	25,7	100	61,8
Roccabianca	45,4	19,8	8,8	6,7	8,6	10,7	100	65,2
Torchiaro	64	1,8	-	16,5	17,5	0,2	100	65,8
Viarolo **	2,5	(63,6)	-	63,6	32	-	98,1	66,1
Borgo san Donnino	66	2,8	0,4	5,1	16,4	6,9	97,6	68,8
Miano	70	-	4,8	17,2	6,9	1,1	100	70
Bargone	65,3	6,2	3,2	1,6	9,1	14	99,4	71,5
Busseto	71,8	0,6	8,9	6,2	8,4	4,1	100	72,4
Calestano	69,8	4,3	-	17,5	8,4	-	100	74,1
Guardasone **	72,1	2,2	-	17,9	4,9	2,9	100	74,3
Contignaco	63,2	11,7	7,6	3	4,2	10	99,7	74,9
Zibello	46,8	28,7	0,5	2,5	9,8	11,7	100	75,5
Varano Melegari	67,9	7,9	0,2	11,8	6,9	5,1	99,8	75,8

13.58

Feudi	Rurali %	Feud. Locali %	Altri feud. %	Cittadini %	Chiese %	Forestieri %		Rurali + feud. locali %
Pignetolo	77,1	0,3	-	6,2	16,4	-	100	77,4
Fornovo	77,6	0,1	-	19	3,1	0,2	100	77,7
San Secondo	56,2	22,5	0,1	10,7	9,7	0,8	100	78,7
Sala	41	38,6	0,6	16,9	2,8	0,1	100	79,6
Tizzano	76,9	2,1	0,6	7,9	9,6	2,9	100	79,0
Oriano	63,1	16,7	-	10,5	9,7	-	100	79,8
Tabiano	73,8	6,6	6,7	2,5	7,4	2,9	99,9	80,4
Pietramogolana	81,5	0,2	-	13,1	0,9	4,3	100	81,7
Soragna	51,4	31,3	0,7	12,1	4,3	0,2	100	82,7
Roccalanzona	81,2	2	-	12,2	3,8	0,8	100	83,2
Vitriano	70,6	12,6	-	1,3	0,6	14,9	100	83,2
Torricella	78,3	5,5	1,2	6,2	6,1	2,7	100	83,8
Varano Marchesi	71,1	13,8	-	2,7	10,5	1,6	99,7	84,9
Gallinella	68,8	16,2	0,4	0,1	9	5,5	100	85,0
Beduzzo	87,5	-	-	6,2	6,2	-	99,9	87,5
Belvedere	88,5	0,5	0,6	1,8	6,9	1,7	100	89
Berceto	87,4	2,3	-	4	3,4	2,9	100	89,7
Ballone	91,1	0,1	-	2,5	5,5	0,8	100	91,2
Solignano	86,4	5,7	-	2	5,3	0,6	100	92,1
Polesine	70,1	22,2	-	0,3	3,1	3,9	99,6	92,3
Cassio	93,1	0,1	-	3,6	3,2	-	100	93,2
Belforte	92	1,3	-	-	5,9	0,8	100	93,3
Bosco	93,5	0,4	-	0,3	3,9	1,9	100	93,9
Graiana	93,4	0,6	-	1	4,8	0,2	100	94
Ravarano	87,8	7,9	-	0,9	3,4	-	100	95,7
Roccaferrara	95,1	0,9	-	0,2	3,8	-	100	96
Corniana	96,7,	0,2	-	-	3,1	-	100	96,9
Roccaprebalza	98	-	-	0,1	1,9	-	100	98
Fontevivo ***	6,5	(93,1)	-	0,4	93,	-	100	99,6
					1			

* dati incompleti

** il feudatario è «cittadino»

*** il feudatario è un monastero

La consistenza giurisdizionale appare decisamente ridotta soltanto in pochi feudi della bassa collina e della pianura verso il reggiano, che hanno, quasi tutti, cambiato signore nella prima metà del '500⁶³. I feudatari vi possiedono infatti poca terra; la proprietà cittadina tocca invece punte molto alte, specialmente in alcune ville - Nocetolo e Olmo, giurisdizione di Casalpò; Montepallero, giurisdizione di Felino - di cui la città aveva ostinatamente rivendicata l'appartenenza al distretto⁶⁴; mentre soltanto nel 1559 era stato infeudato Medesano, con un'investitura che escludeva esplicitamente - senza limitarsi alla clausola « sine preiudicio Maioris Magistratus » - i beni dei cittadini⁶⁵. Nel secondo gruppo, insieme ad altri della bassa collina, sono inclusi i feudi della pianura appena oltre il Taro e lungo il Po. Tracce di una contestata espansione delle giurisdizioni feudali a spese del distretto si possono cogliere anche qui: è il caso di Albareto e Grugno, e di Bianconese villa di Castelguelfo⁶⁶. Percentuali molto alte di proprietà cittadina si riscontrano anche nelle ville confinanti con l'«obbediente», che presentano allora evidenti somiglianze con quelle del distretto, differenziandosi nettamente dal resto del feudo⁶⁷. Tuttavia le terre soggette alla giurisdizione feudale superano in questa fascia il 45%; i cittadini non detengono già più in molti casi, la parte maggiore della quota esente dalla giurisdizione feudale: notevole è anche la proprietà delle chiese, che può nascondere benefici di patronato feudale; mentre una consistente presenza di beni di «altri feudatari» e di «forestieri» determina l'inclusione in questo gruppo, malgrado l'alta percentuale di proprietà rurale, di alcuni grossi centri della pianura 'pallavicina'. In alcuni feudi la presenza del signore, ormai antica e radicata, è attestata da una congrua proprietà allodiale: così a Coenzo, Fontanellato, Noceto, Montechiarugolo. Negli altri si incominciano a incontrare percentuali di proprietà rurale superiori al 40%.

Il crescente peso dei «rurali» caratterizza i feudi degli altri gruppi. La terza fascia include giurisdizioni della collina bassa e media, e della pianura del *Tertium Breve Reparationis*. I feudi dei Rossi, a qualunque zona appartengano, si distribuiscono invece tutti negli ultimi due gruppi, dove, com'è naturale, predomina la montagna, ma è ben rappresentata anche la pianura, non confinante col distretto: Soragna, San Secondo, Torricella, Polesine. La proprietà rurale, con poche eccezioni⁶⁸, è superiore al 50%: un dato ovvio e scontato per la montagna e la collina meno fertile, più significativo nella pianura e nella bassa collina, che va indubbiamente correlato a fattori geografici (distanza dalla città o zone altimetriche), ma insieme politico-giuridici: fuori dalla diocesi parmense o all'ombra dei feudi imperiali è stato più facile resistere all'intrusione dell'elemento cittadino, nella duplice forma di espropriazione degli abitanti o di incentivo

⁶³ V. *supra*, p. 158.

⁶⁴ La rivendicazione si estende tra l'altro anche a Castione dei Marchesi; v. *Capitula Iulii Il Pontificis maximi*, 7 dicembre 1512, in *Capitula, indulta ...*, cit., f. 11.

⁶⁵ V. nota 29.

⁶⁶ V. nota 64.

⁶⁷ Si veda per esempio la distribuzione della proprietà cittadina nelle giurisdizioni di Colorno o Montechiarugolo nelle tabelle in appendice.

⁶⁸ Nel terzo gruppo Roccabianca, 45,4%, Zibello, 46,8%. Nel quarto Sala, 41%. Nel quinto Fontevivo, 6,5%.

13.58

all'inurbamento o alla «cittadinanza selvatica»⁶⁹.

Il quadro dell'ampiezza della giurisdizione feudale che esce da questa analisi ripropone dunque in parte le considerazioni che si sono fatte a proposito della natura dei feudi e della ripartizione del territorio. Le possibilità di intervento del Maggior Magistrato sono molto disuguali: limitatissime nell'area pallavicina nel suo insieme, quasi nulle nella montagna, molto variabili nella pianura e nella collina del «contado».

In misura più o meno considerevole comunque la proprietà rurale è sempre presente nei feudi in percentuali decisamente superiori a quelle riscontrabili nel distretto di pianura: segno di una società composita che non gravita intorno alla città⁷⁰, confermato dalla vitalità e dallo spessore delle diverse strutture comunitative che emergono dietro l'apparente uniformità delle giurisdizioni separate, ben più complesse della semplice *villa*, che resta invece - con l'eccezione delle due podesterie - il quadro entro cui si muovono gli abitanti del distretto.

Vecchie «castellanze» restano a volte inalterate, altrove sono spezzate dalle divisioni ereditarie e ridotte a ville singole, o ricomposte in minori unità; oppure accresciute di nuovi elementi quando l'unicità del signore e del giurisdicente vi abbia integrato un *castrum* o una villa infeudati separatamente. Si può giungere così ad aggregati anche molto grandi, in cui le componenti originarie possono essere ancora individuabili per la presenza di un *banchum iuris*, l'osservanza di un diverso statuto, la natura delle prestazioni feudali⁷¹.

Le terre e i castelli dei feudatari appaiono dunque come il centro di un'organizzazione, sia pure embrionale e instabile, del territorio; ma questa rete di circoscrizioni dalle maglie irregolari e mutevoli ha un significato quasi esclusivamente giurisdizionale. Ben pochi sono i compiti di tipo amministrativo che vengono delegati dal governo ducale ai podestà feudali⁷²: se essi esercitano una giurisdizione che è *mediate* anche ducale, la loro incombenza primaria è la tutela degli interessi del signore, la vigilanza sul-

⁶⁹ Proprio la riforma del compartito finalmente effettuata rischia di compromettere questa situazione: la cittadinanza si può ottenere facilmente (ASPr, *Gridario*, vol. 7, 21 aprile 1559 e Biblioteca Palatina di Parma, *Gridario*, 7 settembre 1582, *Decreto intorno al modo di conseguire il beneficio della civiltà*), e con essa tutti i privilegi fiscali e l'esenzione dalla giurisdizione feudale. Del pericolo i feudatari sembrano ben consapevoli: e ciò li spinge a cercare per quei loro sudditi che «victu et vestitu more civium vitam [agant] non collentes terram» almeno un «medium quoddam» tra il trattamento dei «rustici» e quello dei cittadini (ASPr, *Archivio Sanvitale, Patrimonio familiare*, b. 22, C II 663 [1563]). Infatti i Pallavicini ottennero il trattamento «more civium» per quei sudditi che avessero abitato per 10 anni, senza esercitare «opere rusticali» a Busseto, Cortemaggiore, Borgo San Donnino, Monticelli e Polesine, e poi anche a Bargone e Costamezzana. Nel resto del territorio i gruppi socialmente più importanti (dottori in legge e in medicina, filosofi, avvocati, podestà e altri dipendenti dai feudatari, persone che non avessero fatto «opere vili» per almeno 15 anni e che godessero di un'entrata di almeno 300 lire) venivano esentati dalla capitazione, ma concorrevano nei beni come rurali (ASPr, *Patenti reg.* 3, f. 9 r, 6 ottobre 1564). Più tardi (ASPr, *Gridario*, 8 dicembre 1581) si accrebbero i privilegi degli «abitatori delle castella nelle quali i feudatari fanno la loro ordinaria residenza», in parte esentati dalla capitazione se vi hanno abitato per almeno 10 anni senza fare «opere rusticali», in parte «tenuti per veri cittadini» (se dottori in legge, fisici, capitani di soldati).

⁷⁰ V. infatti alla nota precedente le categorie esenti dalla capitazione.

⁷¹ Non è però detto che a queste modificazioni delle circoscrizioni giurisdizionali corrispondano i consigli unitari cui si accennava più sopra. Questo, come la formazione delle circoscrizioni feudali cinquecentesche, dovrebbe essere oggetto di un discorso a parte.

la corresponsione delle prestazioni feudali dovute dalle comunità.

Di una presenza stabile di funzionari ducali nel territorio non sembra si possa parlare, se non teniamo conto dei «postieri» del divieto, i cui compiti peraltro sono dichiaratamente anonari⁷³ e, forse, di quei «salaroli» e «comarchi» che assicuravano la riscossione delle imposte della mercanzia e del sale⁷⁴.

Per tutta una serie di adempimenti amministrativi che vanno dall'applicazione dei bandi anonari⁷⁵, alla ripartizione e alla riscossione delle imposte dirette⁷⁶, alla denuncia dei « casi atroci » all'uditore⁷⁷ ci si rivolge in genere non al podestà locale, ma direttamente ai consoli o mistrali delle ville.

Su questi agenti e sulle comunità locali, variamente organizzate secondo la loro diversa consistenza sociale ed economica, e in alcuni casi dotate di consigli e di uffici comunitativi di qualche importanza, il governo ducale non sembra esercitasse controlli d'ufficio. Il contenzioso che poteva derivare dalla ripartizione degli oneri era - pare - di competenza del Referendario: una magistratura legata più all'oligarchia cittadina (il Referendario veniva scelto, per legge, nel Collegio dei dottori e giudici di Parma) che all'amministrazione ducale⁷⁸.

Ancora una volta ci troviamo di fronte alla polarità già rilevata: da un lato la magistratura centrale, che ha sede in città, dall'altro la circoscrizione minima, la villa. Tra i due poli non si vedono istanze intermedie, né raccordi organici. Forse uno spoglio completo delle patenti o del carteggio potrà rivelare l'esistenza non sporadica di visitatori o

⁷² I podestà feudali sembrano incaricati di adempimenti amministrativi soltanto nelle gride anonarie (ASPr, *Gridario*, vol. 7, 29 giugno 1560).

⁷³ I «postieri» pare avessero residenza più o meno fissa nei principali luoghi di mercato e dipendevano dal capitano del divieto, la cui attività in periodo farnesiano appare circoscritta al settore anonario e controllata dal governatore (per i più ampi poteri quattrocenteschi v. SANTORO, *Gli uffici del dominio sforzesco*, cit., p. XXXII). La sua competenza territoriale, indiscussa per il parmense, pare estendersi, almeno in certi momenti, allo stato Pallavicino (ASPr, *Patenti*, reg. 1, f. 20, 27 agosto 1567). Nel 1593, dopo la devoluzione dello stato Pallavicino e nel quadro di più generali interventi riorganizzativi, si arriva a uno sdoppiamento della carica, con differenti competenze territoriali (*Ibidem*, reg. 4, ff. 114r - 115v).

⁷⁴ Per valutare il significato di questa rete di addetti alla riscossione fiscale bisogna tener presente che i dazi venivano appaltati, e a rigore i conduttori non potevano essere considerati funzionari; d'altra parte gli stessi «salaroli» e «comarchi» potevano essere nominati dalle comunità e accettati dai dazieri (come del resto prevedeva una grida del 9 aprile 1546, volta ad aggirare la resistenza delle comunità contro i riscossori; ASPr, *Gridario*, vol. 6), mentre in altri casi la nomina veniva dai dazieri, forse anche su designazione delle comunità. Salaroli e comarchi potevano essere competenti per singole ville o per un'intera giurisdizione; non necessariamente la loro sede coincideva con quella del podestà feudale (per alcune nomine v. ASPr, *Notai camera-li. Parma*, rogiti di B. Aquila, voll. 195, 196, 198, 200).

⁷⁵ ASPr, *Gridario*, vol. 7, 29 giugno 1560.

⁷⁶ ASPr, *Archivio Sanvitale. Patrimonio familiare*, b. 20, C. II 591, Capitoli del mistrale generale, 1559, e precedentemente C I 491/1 (in questo caso i conti promuovevano l'unificazione della carica di mistrale per tutto il feudo, che di fatto non riuscì e cui si opponevano alcune delle comunità della giurisdizione).

⁷⁷ ASPr, *Gridario*, vol. 11, *Ordini e bandi ducali generali*, cit. Ma la disposizione è già negli statuti di Parma (*Statuta*, cit., f. 117). Lo stesso accadeva per esempio nel milanese (A. VISCONTI, *La pubblica amministrazione nello stato milanese durante il predominio straniero (1541-1796)*. *Saggio di storia del diritto amministrativo*, Roma 1913, p. 97).

⁷⁸ ASPr, *Gridario*, vol. 7, 23 dicembre 1552. Per le competenze del Referendario si può vedere ASPr, *Atti giudiziari*, b. 29 (anni 1582-83).

13.58

commissari che assicurino i collegamenti tra centro e periferia. Allo stato attuale delle conoscenze sembra davvero difficile parlare di accentramento, giacché mancano i canali normali per un'azione che riceva il suo impulso dal governo ducale, e l'intervento degli organi centrali si configura come la risposta a ricorsi o azioni giudiziarie iniziate da comunità o da privati: governare significa in sostanza, nello stato farnesiano, dirimere vertenze, appianare contrasti, insomma amministrare la giustizia.

Solo con il governo di Alessandro e di Ranuccio, come già abbiamo detto, si avrà la sensazione di una più robusta attività organizzativa, che se è soprattutto rivolta alle magistrature centrali, non trascura però completamente il territorio. Essa si esplicherà, in primo luogo, con l'incameramento di feudi, con la conseguente sostituzione di podestà ducali a quelli feudali, e con la creazione di qualche nuova podesteria nel distretto; ma una nuova forma di inquadramento del territorio ad opera del governo ducale si avrà solo col riordino della milizia⁷⁹ e col suo sistema di descrizione pressoché totale degli abitanti maschi abili (per età, salute e condizioni economiche). Pur continuando a risiedere nel loro paese, essi verranno inquadrati in compagnie sottoposte a una rivista mensile e tenute, in caso d'emergenza, a prestare servizio attivo; e queste compagnie, che fanno capo ai centri maggiori, ricalcano solo in parte il disegno delle giurisdizioni feudali⁸⁰. Ma con la creazione della milizia si esce ormai dall'ambito cronologico cinquecentesco, e ci si avvia, nel progressivo rafforzarsi del potere ducale, verso forme di governo più burocratizzate e articolate.

⁷⁹ Anche per questa istituzione (per cui v. *Ordini e privilegi della milizia tanto da piedi come da cavallo*, 10 gennaio 1595 in ASPr, *Gridario*, vol. 15) esistono certo precedenti durante il ducato di Ottavio Farnese (*Ibidem*, vol. 7, 4 dicembre 1558), ma le «descrizioni» sono allora piuttosto un fatto sporadico, legato a situazioni contingenti. Ad evitare fughe nei feudi di chi volesse sottrarsi alla «descrizione», venne in un primo tempo incoraggiata anche la costituzione di milizie feudali, che non poteva però estendersi a chi fosse compreso nel decreto del Maggior Magistrato (ASPr, *Milizie*, b. 4, Istruzione al Presidente del Magistrato Camerale di Piacenza, e allegati).

⁸⁰ Per un quadro della divisione del parmigiano in «terzi» e compagnie, v. diversi «ruoli» della fine del XVI secolo, *Ibidem*.

APPENDICE

La riforma del compartito richiesta dalla comunità di Parma già nel 1512, e finalmente avviata nel 1541, fu impostata su nuove basi (con la denuncia dei beni cittadini oltre che di quelli rurali) da Pier Luigi nel 1545; ma dopo la sua morte le operazioni rimasero sospese per essere riprese solo nel 1558 (ASPr, *Gridario*, vol. 7, 11 giugno 1558). Nella serie *Catasti* non sono conservate le denunce dei proprietari, ma soltanto i quinterni delle misurazioni effettuate tra 1560 e 1562 «per villa et terra et castella», secondo le modalità stabilite nella grida del 1° luglio 1560 (*Ibidem*). Alla fine di ogni fascicolo, o di ogni quinterno se si tratta di villa misurata in più parti, si trova un «sommario delle misure» delle terre, ripartite tra rurali (per i quali si distingue tra abitanti dentro e fuori la villa), cittadini, feudatari, chiese e «forastieri dello stato di Sua Eccellenza». La grida del 1560 prevedeva che non venissero misurati, ma solo stimati, i beni delle chiese e (oltre alle case dei cittadini e dei feudatari e alle isole dei fiumi, se prive di vegetazione) i «monti sterili, chiasre e costiere» e lo «sterile del piano». In alcune ville - quasi sempre situate nell'alta collina o nella montagna - i misuratori si sono limitati a distinguere tra beni di laici, misurati e stimati, e beni di chiesa. In altri casi il volume delle misure è andato perduto, o è privo di sommari. La documentazione resterebbe dunque largamente incompleta; un'utile integrazione è però fornita dalle «vacchette» del 1564, in cui vengono elencati (con esplicito rinvio al volume delle misure) tutti i proprietari, eccettuate le chiese, con le loro terre. In genere viene anche dato il totale per categorie con una suddivisione diversa: i «forestieri dello Stato di Sua Eccellenza» vengono suddivisi in «cittadini forestieri» e «rurali forestieri», e compaiono come voce a sé i «luoghi pii». Per lo più c'è una buona corrispondenza tra i dati delle vacchette e quelli del 1562: la differenza nelle superfici è di poche decine di biolche. Non pare pertanto illegittimo, in caso di mancanza o incompletezza dei dati dei volumi delle misure, utilizzare i dati delle vacchette combinati con la stima, se disponibile, o la somma calcolata da noi, dei beni delle chiese. In questi casi i totali vengono contrassegnati con un asterisco; per renderli confrontabili, vengono riaggregati i valori relativi rispettivamente a: contadini abitanti «nella villa o fuori villa» (nelle misure; nelle vacchette solo «rurali») e forestieri cittadini e rurali (nelle vacchette; nelle misure solo «forestieri»).

La presenza dei «luoghi pii» - che non ha riscontro nei quinterni delle misure, dove consorzii, compagnie e ospedali sono abitualmente inseriti dai misuratori sia tra i cittadini e i rurali che tra le chiese (il che del resto avviene spesso anche nelle vacchette), e che in una quindicina di paesi soltanto figurano come voce a sé (ma singolarmente presi, non come categoria) - pone un problema di non facile soluzione: l'incertezza del trattamento riservato a questi enti non sorprende certo in questi anni (nelle citate istruzioni ai misuratori essi non sono ricordati altro che in una nota, evidentemente posteriore, manoscritta a margine, che li avvicina alle chiese); ma rende impossibile sia aggregare sistematicamente i «luoghi pii» a una delle altre categorie, sia stabilire per essi una categoria a parte; mentre solo con un'apposita ricerca si potrebbe scorporare i beni degli enti pii inclusi nelle somme relative agli altri gruppi. I paesi interessati non sono però numerosi, come ridotta è l'entità dei beni, generalmente inferiore al 2%. Pertanto si è ritenuto lecito (data anche la non rilevanza del problema ai fini del nostro discorso giurisdizionale) omettere in tabella i dati relativi ai consorzi valutati singolarmente o ai luoghi pii, che risultano però implicitamente dalla

13.58

differenza tra il totale che corrisponde alla superficie dei paesi e la somma dei valori di ciascuna categoria, cui corrisponde una somma delle percentuali che non è uguale a 100.

Nella categoria «rurali» sono state da me comprese anche le terre degli abitanti di Cortemaggiore, Busseto, Borgo San Donnino e Monticelli, spesso - non sempre - registrate a parte e presenti solo nelle giurisdizioni dei Pallavicini.

Alcune terre che figurano negli elenchi cinquecenteschi delle ville del parmigiano non compaiono nel catasto del 1562 (si veda la tabella). La superficie per cui sono disponibili i «somma-ri» è pari al 72% del corrispondente territorio. Oltre alle lacune cui si è accennato sopra ha certo influito anche il criterio seguito nella misurazione, e in particolare il ricorso alle stime. È appunto tenendo conto di questo che ho ritenuto inutile complicare il calcolo delle percentuali e la lettura delle tabelle riportando anche le frazioni di biolca.

Per le ville del distretto si è mantenuta la tradizionale divisione in porte, all'interno delle quali si è seguito un ordine approssimativamente topografico (distanze crescenti da Parma); i feudi vengono invece elencati secondo l'ordine alfabetico dei titolari dell'investitura nel 1562-64; ho ritenuto opportuno mantenere integra la circoscrizione castrense, anche in presenza di divisioni tra i condomini; le ville sono elencate secondo un criterio approssimativamente topografico, in funzione della distanza dal centro castrense. In alcuni casi dipendono dalla stessa podesteria anche terre e castelli nominati singolarmente nelle investiture e nei giuramenti di fedeltà, o acquistati separatamente: i loro nomi vengono elencati nell'ambito della podesteria ma in maiuscolo. Non tutti i castelli o centri di castellanza sono descritti nel catasto, e conseguentemente non tutti compaiono in tabella. In alcuni casi (Montechiarugolo, Borgo San Donnino, Busseto) gli abitanti avevano il privilegio di cittadinanza. In altri (ad esempio Belvedere) il castello era semplicemente l'edificio fortificato (che in pianura prendeva il nome di *rocca*, ben distinta dal *castrum*, cioè dal centro abitato) considerato abitazione del feudatario e come tale non descritto. La mancanza di registri per Fontanellato, Guardasone, Soragna e Tabiano sta forse a significare che si trattava di edifici di pertinenza del feudatario, o di semplici rocche, o di case di sua proprietà affittate agli abitanti del *castrum*, ma esenti.

Con la lettera **P** si sono contrassegnate le giurisdizioni in cui si osservava lo statuto Pallavicino (v. nota 33).

I toponimi sono resi secondo la forma adottata nelle carte scala 1:25.000 dell'Istituto Geografico Militare, nelle quali è stato possibile reperirne la quasi totalità.